

## **ISTRUZIONI PER L'USO (4): DISTANZA MINIMA DI OGNI CARTELLONE PUBBLICITARIO DAGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI**

Occupiamoci ora di un ulteriore aspetto della collocazione degli impianti pubblicitari e chiediamoci quanto debbano essere distanti dalle strisce pedonali.

Per comprendere bene i termini che vengono utilizzati dal Codice della Strada, emanato con Decreto Legislativo (in sigla D.Lgs.) n. 285 del 30 aprile 1992, occorre sapere anzitutto che per **“carreggiata”** si intende la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli e che per **“attraversamento pedonale”** si intende la parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

Occorre sapere in secondo luogo che la segnaletica stradale può essere sia verticale che orizzontale e che tanto l'una quanto l'altra possono riguardare **“segnali di prescrizione”**: la segnaletica orizzontale più evidente è proprio quella dell'attraversamento pedonale, composta dalle strisce per lo più bianche che si possono incontrare sulla pavimentazione stradale con funzione di prescrizione al fine di regolamentare la circolazione di veicoli e persone.

La risposta al quesito di oggi la dà sempre l'art. 51 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada, che è stato emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica (in sigla D.P.R.) n. 495 del 16 dicembre 1992.

Fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h è autorizzato il posizionamento di cartelli pubblicitari nel rispetto della distanza minima di 250 metri prima dei segnali di prescrizione e quindi anche degli attraversamenti pedonali **[lettera c) del 2° comma]**.

**Entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h il posizionamento è autorizzato invece nel rispetto della distanza minima di 50 metri prima dei segnali di prescrizione degli attraversamenti pedonali lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere [lettera a) del 4° comma], di 30 metri prima dei segnali di prescrizione degli attraversamenti pedonali lungo le strade locali [lettera b) del 4° comma] e di 25 metri dopo i segnali di prescrizione sempre degli attraversamenti pedonali [lettera c) del 4° comma].**

Il suddetto 4° comma dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 fa salva la possibilità di deroga concessa ai Comuni dal 6° comma dell'art. 23 del Codice della Strada.

Di tale deroga si è avvalso il Consiglio Comunale che al 5° comma dell'art. 4 del vigente Regolamento approvato con la delibera n. 37/2009 ha disposto che le distanze minime per il posizionamento dei cartelli pubblicitari entro il centro abitato, limitatamente alle strade di quartiere (E) ed alle strade locali (F) debbono essere, ma solo per impianti di dimensione non superiore a metri 1,20 x 1,80, di **15 metri prima degli attraversamenti pedonali lungo le strade urbane di quartiere e di 10 metri prima degli attraversamenti pedonali lungo le strade locali.**

Per mera informazione, il precedente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 100/2006, quando era Sindaco Veltroni, consentiva la stessa esatta deroga, ma per impianti di dimensione non superiore a mt. 1,00 x 1,40, che sono state quindi aumentate dal 2009 dall'attuale consiglio Comunale.

**Traduzione in estrema sintesi per i meno esperti.**

**Attualmente ogni cartellone pubblicitario che sia stato installato nelle strade di quartiere e nelle strade locali del centro abitato di Roma deve risultare posizionato ad almeno 25 metri da ogni attraversamento pedonale: questa distanza minima può essere ridotta a 15 metri lungo le strade**

**urbane di quartiere ed a 10 metri lungo le strade locali solo se gli impianti sono di dimensioni uguali o inferiori a metri 1,20 x 1,80.**

Istruzione per l'uso, stavolta per tutti: invitiamo tutti i lettori di buona volontà a segnalare a [vas.roma@alice.it](mailto:vas.roma@alice.it) (ora [circolo.vas.roma@alice.it](mailto:circolo.vas.roma@alice.it)) tutti gli impianti che non rispettino oggettivamente le suddette distanze minime di 25 metri in generale o di 15 metri o 10 metri in particolare per gli impianti di dimensioni uguali o inferiori a mt. 1,20 x 1,80.

P.S. – A titolo esemplificativo si riportano le sottostanti foto che sono relative a diversi impianti segnalati da VAS.



Impianto pubblicitario monofacciale di mt. 3 x 4 installato in piazza Gandhi all'altezza dell'incrocio con Viale Umberto Tupini, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 13,56 del 23 febbraio 2011.



Impianto pubblicitario bifacciale di mt. 3 x 4 installato in via Laurentina all'altezza dell'incrocio con Viale Africa, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 19,30 del 17 febbraio 2011.



Impianto pubblicitario bifacciale installato in via Laurentina nel tratto compreso tra via di Vigna Murata e viale dell'Aeronautica, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 15,07 del 27 febbraio 2011.



Impianto pubblicitario bifacciale di mt. 1 x 1,50 installato in Via Latina all'altezza di Largo Tacchi Venturi, segnalato da VAS con messaggio di posta elettronica trasmesso alle ore 13,11 del 18 maggio 2011.

**Dott. Arch. Rodolfo Bosi**